



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce: Demanio e patrimonio. Concessioni demaniali.

Estremi del Parere:	Prot. 31256/200.11.11 del 19 ottobre 2011 – Concessioni demaniali. Durata novantennale o a tempo indeterminato. Esiguità canone. Possibilità di revoca <i>ex autoritate</i> e riformulazione a condizioni diverse.
Massima / Abstract:	<p>Per la revoca in autotutela di concessioni demaniali devono sussistere i presupposti previsti dall'art. 21-<i>quinquies</i> della L. 7 agosto 1990, n. 241 per la revoca dei provvedimenti amministrativi.</p> <p>Il sopravvenuto DPR 13 settembre 2005, n. 296 che ha ridotto la durata delle concessioni e ha dettato criteri per la commisurazione del canone si applica agli atti di concessione perfezionati successivamente alla sua entrata in vigore.</p> <p>Quelli perfezionati anteriormente conservano validità fino alla scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di detto DPR.</p> <p>Solo in presenza di canoni palesemente irrisori e inadeguati, anche in ragione dell'epoca di emissione risalente nel tempo (perché mai revisionati) potrebbero profilarsi gli estremi di una diversa valutazione dell'interesse pubblico originario non corrispondente all'interesse attuale (venir meno di requisiti di idoneità oggettivi del provvedimento) che può motivare l'esercizio dello <i>ius poenitendi</i>.</p> <p>I provvedimenti emanati dopo l'entrata in vigore del DPR 296/200 contenenti clausole con esso contrastanti sono suscettibili di annullamento ex artt. 21 <i>octies</i> e 21 <i>nonies</i> della L. n. 241/1990, poiché risultano adottati in violazione di legge.</p>
Note / Riferimenti Normativi	L. 7 agosto 1990, n. 241, 21- <i>quinquies</i> , 21 <i>octies</i> e 21 <i>nonies</i> . DPR 13 settembre 2005, n. 296

Redattore: Guli

